



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>306</u>		del <u>11/7/2024</u>	
<b>Oggetto:</b>	Ratifica del provvedimento del Presidente del CONI n. 137/67 del 21 giugno 2024 di approvazione del testo dell'articolo 20 dello Statuto della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FAI)		
<b><u>Esecuzione:</u></b>	<input type="checkbox"/> AB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b><u>Conoscenza:</u></b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b><u>Consegnata il:</u></b>	_____		

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO il d.lgs. del 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 8, comma 1, lett. f) dello Statuto del CONI;
- VISTO lo Statuto della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FAI);





ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

Deliberazione n.

306

Riunione del

11/7/2024

- VISTA** la nota del Segretario Generale della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana prot. n. SG 41/2024 del 21 marzo 2024, con la quale è stata richiesta di nomina del Commissario *ad acta* al fine di apportare le modifiche allo Statuto federale a seguito dell'approvazione dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA;
- VISTO** il provvedimento del Commissario *ad acta* n. 62/2024 del 19 giugno 2024 con il quale si è provveduto all'adeguamento del testo dell'articolo 20 dello Statuto federale della FASI in ottemperanza ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA da ultimo modificati con provvedimento del Consiglio Nazionale n. 1759 del 5 giugno 2024;
- VISTA** la Deliberazione n. 137/67 del 21 giugno 2024 con la quale il Presidente del CONI ha deliberato in via d'urgenza l'approvazione del testo dell'articolo 20 dello Statuto della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana;

tutto ciò premesso e considerato,

### DELIBERA

di ratificare la Deliberazione del Presidente del CONI n. 137/67 del 21 giugno 2024 con la quale si è provveduto all'approvazione del testo dell'articolo 20 dello Statuto della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI), che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO  
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE  
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore  
Avv. Michele Sigionani




Allegato n. 1  
 Deliberazione n. 306  
 Riunione del 11/7/2024

Deliberazione n. 137/67

del 21 GIUGNO 2024

**IL PRESIDENTE**

- VISTO** il d.lgs. del 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 1, lett. f) dello Statuto del CONI;
- VISTE** le modifiche apportate di recente dalla legge 10 agosto 2023 n. 112 di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, all'art. 16 comma 2 del d.lgs. del 23 luglio 1999, n. 242;
- VISTI** i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate così come modificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1751 del 16 febbraio 2024 e conseguentemente approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con nota prot. n. 642 del 5 marzo 2024;
- VISTO** il Decreto-legge n. 71/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 31 maggio 2024, avente ad oggetto, fra le altre, disposizioni urgenti per il funzionamento degli organismi sportivi, il quale ha nuovamente modificato ed integrato il citato art. 16 comma 2 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242;
- CONSIDERATO** che solo l'art. 7.2 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA è stato oggetto di ulteriore adeguamento in applicazione della suddetta modifica legislativa;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1759 del 5 giugno 2024 con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni del testo dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 71/2024, conseguentemente approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con propria nota prot. n. 1508 del 12 giugno 2024;
- CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di modificare gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate conformemente alla disposizione di legge sopra citata;
- VISTO** lo Statuto del CONI, con particolare riferimento all'art. 22, comma 6;
- VISTO** lo Statuto della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI);



**VISTA** la nota della predetta Federazione con la quale aveva già richiesto la nomina del Commissario *ad acta* al fine di apportare le modifiche allo Statuto federale a seguito dell'approvazione dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA;

**VISTO** il provvedimento del Commissario *ad acta* n. 62/2024 del 19 giugno 2024 con il quale si è provveduto all'adeguamento dello Statuto federale della FASI in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto-legge n. 71/2024;


**RILEVATO** che il testo dell'articolo 20 dello Statuto federale risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA, al Decreto-legge n. 71/2024 ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

**DELIBERA**

l'approvazione del testo dell'articolo 20 dello Statuto della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) indicato nel presente provvedimento e approvato dal Commissario *ad acta* Avv. Michele Signorini con decreto commissariale n. 62/2024 del 19 giugno 2024.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica alla prossima riunione della Giunta Nazionale del CONI.



Giovanni Malagò



**FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA**

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA**

Decreto n. 62/2024

del 19 giugno 2024

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

- VISTO** il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- CONSIDERATO** in particolare l'art. 22, comma 6 dello Statuto del CONI;
- VISTE** le modifiche apportate di recente dalla legge 10 agosto 2023 n. 112 di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023 n.75, all'art. 16 comma 2 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242;
- VISTI** i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate così come modificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1751 del 16 febbraio 2024 e conseguentemente approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con nota prot. n. 642 del 5 marzo 2024;
- VISTO** il Decreto-legge n. 71/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 31 maggio 2024, avente ad oggetto, fra le altre, disposizioni urgenti per il funzionamento degli organismi sportivi, il quale ha nuovamente modificato e integrato il citato art. 16 comma 2 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1759 del 5 giugno 2024 con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 71/2024, sono state approvate le modifiche ed integrazioni del testo dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, conseguentemente approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con propria nota;
- CONSIDERATO** che solamente l'art. 7.2 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA è stato oggetto di ulteriore adeguamento in applicazione della suddetta modifica legislativa;
- TENUTO CONTO** della facoltà per le FSN/DSA di chiedere al CONI di provvedere alla nomina di un Commissario *ad acta*, ai sensi del citato art. 22 comma 6 dello Statuto del CONI, al fine di aggiornare i propri Statuti in conformità ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA così come da ultimo modificati;

**CONSIDERATO** che lo Statuto della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana era già stato approvato dalla Giunta Nazionale in conformità ai Principi così come modificati ai sensi della deliberazione n. 1751 del 16 febbraio 2024;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Nazionale n. 230 del 5 giugno 2024 con la quale ha nominato lo scrivente Avv. Michele Signorini, Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva del CONI, quale Commissario *ad acta* delle FSN/DSA al fine di provvedere all'ulteriore adeguamento degli Statuti federali in conformità ai nuovi Principi deliberati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1759 del 5 giugno 2024;

**RITENUTO** di dover adeguare l'articolo 20 dello Statuto della FASI in conformità ai Principi richiamati;

tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con i poteri conferiti e nella qualità di Commissario *ad acta* della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana,

#### DECRETA

di apportare limitatamente al testo dell'articolo 20 dello Statuto della FASI, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale, la modifica conforme all'articolo 7.2 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA così come modificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1759 del 5 giugno 2024, approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con propria nota. Il testo così modificato verrà inviato alla Giunta Nazionale ai sensi dell'art. 22 comma 5 dello Statuto del CONI.

Il Commissario *ad acta*

Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*allegato n. <sup>3</sup>.....Deliberazione n. <sup>306</sup>.....Riunione del <sup>11/7/2024</sup>.....

FASI

**Art. 20 - IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente della F.A.S.I. è eletto dall'Assemblea Nazionale anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Il suddetto quorum costitutivo dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti - no Tecnici) e non sul numero dei voti.
2. Ad eccezione di quanto previsto al punto che precede, risulteranno eletti i Consiglieri federali i candidati con il maggior numero di voti. Le presenti disposizioni si applicano anche a livello territoriale per i corrispondenti Organi.
3. Il Presidente della F.A.S.I. ha la rappresentanza legale della Federazione e ne firma gli atti. È altresì responsabile, unitamente al Consiglio Federale, del funzionamento generale della Federazione. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico - sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.



CONI


Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA



4. Convoca l'Assemblea Nazionale, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici, salvo i casi previsti dal presente Statuto.
5. Convoca e presiede il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.
6. Esclusa l'approvazione del bilancio, può adottare deliberazioni ed atti indifferibili, in via di estrema urgenza, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte alla ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione. Il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.
7. Il Presidente propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale.
8. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo. La grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.
9. Per concorrere all'elezione di Presidente della F.A.S.I., oltre ai requisiti richiesti dall'art. 47 del presente Statuto, occorre essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.
10. In caso di impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
11. In casi di urgenza il Presidente può adottare eventuali provvedimenti, anche nelle materie di competenza del Consiglio Federale, da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile, ad eccezione delle materie di sua esplicita competenza o delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale.